



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

### THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

#### COMMISSIONE STRUTTURE

**CATEGORIA:** CIS

**aaaa:** 2018

**nnnnn:** 27

**TITOLO:** Richiesta chiarimenti su emissione CIS anticipato per edificio del 1983

**Quesito:**

Quesito n. 27 del 15.03.2018

L'edificio, un condominio del 1983, mostra segni di degrado diffuso indicato da numerose fessurazioni nei tamponamenti, nei balconi e soprattutto nei muri in calcestruzzo dell'interrato. Fino ad ora sono state fatte alcune perizie locali non prescrittive di interventi per i problemi riscontrati e non una verifica complessiva di sicurezza dell'intero edificio. Posso suggerire all'Amministratore di anticipare la stesura del CIS e procedendo, nel caso, con un'analisi di secondo livello? Già che devo approntare un'analisi di sicurezza statica dell'edificio, lo farei con le linee guida e lo schema del CIS: ritenete che possa essere il giusto approccio in questo caso o ne suggerite altri?

**Risposta quesito:**

Risposta del 21.03.2018

L'art. 11.6 del Regolamento edilizio di Milano cita testualmente: "Tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell'idoneità statica..." Quell' "entro" può ricoprendere anche quelli che hanno meno di 50 anni e quindi a nostro giudizio non ci sono problemi al deposito anticipato, ovviamente nel rispetto di tutte le procedure indicate nelle linee guida.

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.*

**Documenti allegati:**

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*